

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	24
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	25
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	28
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	29
RISOLUZIONI:	
7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani (<i>Discussione e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

C. 3322-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. In proposito, osserva che le norme modificano l'articolo 5 del codice di procedura penale che elenca le materie di competenza della Corte d'assise e incide, conseguentemente, sulla competenza del Tribunale definita in via residuale a norma del successivo articolo 6 del medesimo codice. Segnala, in particolare, che il provvedimento esclude, per il futuro, la competenza della Corte d'assise per i delitti, comunque aggravati, di associazioni di tipo mafioso anche straniere e per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, attribuendo contestualmente alla Corte d'assise la competenza su alcuni ulteriori delitti, consumati o tentati. Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che la relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono, da un lato, l'esclusione della competenza della Corte di assise per alcuni delitti e, dall'altro, l'estensione della competenza della stessa Corte per alcuni altri. Segnala, altresì, che la relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, si evidenzia un sostanziale effetto compensativo e, pertanto, non si prevede di modificare l'attuale assetto organizzativo giudiziario in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente. Alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica, non ravvisa quindi profili finanziari di carattere problematico nel provvedimento e nelle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con il relatore sull'assenza di profili problematici del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 10 del 2010, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo dell'8 maggio 2003 che modifica, ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e che il Protocollo, che prevede l'istituzione di un archivio di identifica-

zione dei fascicoli ai fini doganali, è composto da cinque articoli. Sottolinea che il testo del disegno di legge di ratifica, composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1 del Protocollo, recante l'istituzione dell'archivio di identificazione dei fascicoli ai fini doganali, osserva che l'assenza di effetti finanziari connessi all'attuazione del Protocollo è subordinata all'effettiva possibilità che l'istituzione e la gestione della nuova banca dati, nonché le altre attività connesse siano realizzate utilizzando le risorse già a disposizione delle amministrazioni interessate. In ordine a tale possibilità, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 196 del 2009, idonei elementi di valutazione, anche utilizzando le informazioni disponibili in esito al primo decennio di applicazione della Convenzione che ha istituito il Sistema informativo doganale. Osserva, infatti, che con il Protocollo in esame vengono espressamente estese al nuovo Archivio di identificazione dei fascicoli tutte le disposizioni della Convenzione UE sull'uso dell'informatica nel settore doganale. Fa presente che fra queste rientra anche l'articolo 22 della Convenzione, in base al quale ciascuno Stato membro è tenuto a sostenere i costi per il funzionamento e l'utilizzazione del Sistema informativo nel proprio territorio. Ricorda che, d'altra parte, la legge di ratifica n. 291 del 1998 non ha indicato, a suo tempo, la presenza di oneri con riferimento all'applicazione della Convenzione e alla gestione nazionale del Sistema informativo. La relazione illustrativa del provvedimento in esame afferma che anche il Protocollo potrà essere applicato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, « in analogia con quanto già previsto dalla legge di ratifica della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale ». Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, fermi restando i chiarimenti richiesti in merito all'assenza di effetti finanziari connessi all'attuazione del Protocollo, rileva l'opportunità di esplicitare nel testo del disegno di legge di ratifica che all'attuazione dello stesso le amministrazioni competenti provvederanno nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO rappresenta che, analogamente a quanto avvenuto durante questi anni di applicazione della Convenzione SID, ai sensi della legge n. 291 del 1998, l'esecuzione del Protocollo in questione non comporterà ulteriori oneri di carattere finanziario per l'Agenzia delle dogane, in quanto lo stesso integra alcuni aspetti della Convenzione SID senza tuttavia modificarla. Riguardo poi alla nuova banca dati ed alle attività connesse, rileva che queste ultime saranno realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, concorda con il relatore in ordine all'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3211, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui

all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

La Commissione approva la proposta di parere.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Nuovo testo unificato C. 2100 e abb..

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che in data 11 marzo 2010, la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre giovedì 18 marzo 2010, della relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abbinate, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Al riguardo, fa presente che, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica, in data 25 marzo 2010, la presidenza della Commissione ha invitato, con una lettera, il Ministro dell'economia e delle finanze ad indicare le ragioni che hanno impedito la trasmissione della relazione entro il termine stabilito e ha inoltre rappresentato la necessità che detta relazione venga trasmessa quanto prima alla Commissione, anche in relazione all'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento a quanto rappresentato dal presidente, fa presente che allo stato non è ancora disponibile una relazione tecnica

riferita a tutte le disposizioni del provvedimento, assicurando comunque che il Governo si sta impegnando per assicurare la trasmissione di tale relazione nel minor tempo possibile.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le ragioni per le quali non è stato possibile presentare la relazione tecnica nel termine fissato dalla Commissione, ai sensi della nuova legge di contabilità. Ricorda che la nota presentata dalla Ragioneria generale dello Stato era stata ritenuta insoddisfacente e chiede se lo stesso Governo non condivida la richiamata nota. Rileva infine che un rinvio *sine die* sarebbe comunque non accettabile.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel condividere le argomentazioni svolte dal deputato Baretta, invita il rappresentante del Governo a presentare quanto prima la richiesta relazione tecnica e comunica che essa sarà comunque trasmessa tempestivamente ai gruppi, per il tramite degli uffici.

Maino MARCHI (PD) ribadisce l'esigenza che il rappresentante del Governo indichi in modo puntuale le ragioni della mancata trasmissione della relazione tecnica entro il termine indicato dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle richieste dei deputati Baretta e Marchi, precisa che non è stato possibile elaborare una relazione tecnica che contesse tutti gli elementi richiesti dalla vigente disciplina contabile entro il termine indicato dalla Commissione, sottolineando come le note fino ad ora elaborate dalle amministrazioni competenti non consentono una esaustiva disamina dei profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento ed alla relativa copertura finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, prendendo atto degli esiti del dibattito svoltosi, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella settimana successiva alle festività pasquali, assicurando, in ogni caso, che, qualora la relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte in esame fosse trasmessa dal Governo prima di tale seduta, essa verrà immediatamente portata a conoscenza dei componenti della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere)

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che, in data 23 marzo 2010, la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso l'emendamento Gozi 7.2 riferito al disegno di legge recante la legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. In proposito, ricorda che in base ad una prassi consolidata, gli emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente nella XIV Commissione sono trasmessi alle competenti Commissioni di settore, per l'acquisizione dei pareri e che, in questo caso, il parere della Commissione bilancio non si riferisce esclusivamente ai profili finanziari delle proposte emendative, ma anche al merito delle proposte stesse.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, con riferimento all'emendamento Gozi 7.2, segnala che esso introduce una novella alla legge n. 11 del 2005, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevedendo una procedura

per l'esame parlamentare del programma di stabilità e dei relativi aggiornamenti, alternativa rispetto a quella contenuta nell'articolo 9 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che viene conseguentemente soppresso.

In proposito, premesso che l'emendamento non presenta profili problematici di carattere finanziario, con riferimento al merito della proposta emendativa, osserva che essa – a differenza di quella contenuta nella legge n. 196 del 2009 – non prevede che il programma sia trasmesso anche alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e non individua alcun termine, precedente alla presentazione in sede europea, entro il quale il medesimo programma deve essere trasmesso alle Camere.

Fa presente che la proposta emendativa prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca tempestivamente al Parlamento in ordine all'esito dell'esame del programma da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. Al riguardo, ricorda che – compiendo una scelta che appare preferibile perché coordinata con il ciclo della programmazione finanziaria – l'articolo 12, comma 3, della legge n. 196 del 2009, peraltro non soppresso dall'emendamento, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze dia conto del parere del Consiglio dell'Unione europea nella relazione sull'economia e la finanza pubblica che costituisce nel suo complesso un importante momento di verifica dell'attuazione della manovra di finanza pubblica. Segnala, infine, che l'emendamento prevede che gli organi parlamentari competenti possano formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al Programma di stabilità, rinviando la disciplina di tali attività ai regolamenti parlamentari. In proposito, osserva che, anche in assenza di una esplicita previsione legislativa in materia, le Camere hanno comunque la possibilità di formulare atti di indirizzo con riferimento al Programma di stabilità e che, nell'ambito delle modifiche dei Regolamenti parlamentari rese necessarie dell'approvazione della legge

n. 196 del 2009, sarà possibile intervenire anche sulla procedura di esame dello schema di aggiornamento del Programma di stabilità di cui all'articolo 9 di tale legge. Sottolinea, infine, come la sede propria della disciplina del Programma di stabilità e dei suoi aggiornamenti debba ritenersi la nuova legge di contabilità e di finanza pubblica, che disciplina l'intero ciclo della programmazione finanziaria e i relativi strumenti, individuati dall'articolo 7, comma 2, tra i quali rientra l'aggiornamento del Programma di stabilità.

Propone, pertanto, di esprimere, nel merito, parere contrario sull'emendamento Gozi 7.2.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Atto n. 194.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto non è corredato né dal parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 né dal parere del Consiglio di Stato. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non saranno trasmessi i citati pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame reca norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti e che il testo è corredato di relazione tecnica. Nel premettere che la sua relazione sarà relativa alle sole norme richiamate dalla relazione tecnica ed a quelle che presentano profili finanziari, fa presente che il provvedimento concorre all'attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono stati ascritti, complessivamente, risparmi non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto legge afferma che detti obiettivi dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l'adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali, tra cui quelli previsti dal provvedimento in esame, finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6. Fa inoltre presente che la relazione tecnica specifica che la riduzione della spesa di personale, conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali, viene calcolata prendendo come parametro lo stipendio iniziale di un insegnante della scuola di

primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 che, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, è pari a euro 33.001,28 annui mentre quello di un insegnante della scuola primaria è pari ad euro 30.620,92.

Con riferimento agli articoli da 1 a 11, osserva che la relazione tecnica non espone dati ed elementi a sostegno dell'effettiva possibilità di costituire 150 CPIA e altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato. Rileva, in proposito, che, in base alla relazione tecnica, la realizzazione dei CPIA nel numero previsto è subordinata alla realizzazione di «ulteriori economie» rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica. A tale riguardo, ritiene che andrebbe precisata l'entità e la modulazione temporale sia dell'onere ascrivibile alla creazione delle nuove autonomie scolastiche sia delle «ulteriori economie» da realizzare al fine di garantire l'invarianza della spesa. Rileva inoltre che non sono indicate le tipologie di spesa da comprimere per conseguire detti ulteriori risparmi.

Tenuto conto che, nel caso in cui dette economie, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, non dovessero essere realizzate, non si potrebbe dare seguito alla disposizione contenuta nell'articolo 1, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione circa l'effettiva praticabilità di tali riduzioni di spesa.

Analogamente, ritiene che l'affermazione della relazione tecnica, in base alla quale non è necessario computare il fabbisogno finanziario relativo all'organico del personale ATA, andrebbe supportata da dati relativi all'organico attuale ed alla possibilità del suo utilizzo in relazione alla nuova organizzazione dei centri.

Con riferimento alla scelta di fissare la dotazione organica dei Centri sulla base di un rapporto di 1/12, osserva che attualmente, stando ai dati forniti dalla relazione tecnica alle tabelle 1 e 2, tale rapporto sembra attestarsi, almeno per quanto concerne la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, su 1 docente ogni 15 alunni; pertanto, il nuovo rapporto previsto sembrerebbe configurare un aumento della dotazione organica dei docenti. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Osserva, inoltre, che la relazione tecnica richiama in diversi passaggi quella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, ricordando che quest'ultima stimava una riduzione di 179 posti di docenza, in corrispondenza di una diversa organizzazione dei corsi serali, già a partire dall'anno scolastico 2009-2010. A tale proposito, rileva che la relazione tecnica richiamata faceva riferimento alla seguente dotazione organica per l'anno scolastico 2008-2009: 1.080 posti nelle scuole primarie, 2.751 posti nelle scuole secondarie di primo grado e 3.800 in quelle secondarie di secondo grado. Fa presente che, a seguito della riduzione di 179 posti d'insegnamento da attivarsi già dall'anno scolastico 2009/2010, la dotazione organica risultante sarebbe pertanto di 1.064 posti nella scuola primaria, 2.703 nella scuola secondaria di primo grado e 3.685 in quella secondaria di secondo grado.

Dalla lettura della tabella 1 contenuta nella relazione tecnica, allegata al provvedimento in esame, il numero dei posti di docenza risulta invece decisamente superiore a quello che, in base alla relazione tecnica riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, doveva risultare dalle riduzioni disposte dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sul punto ritiene quindi necessari elementi informativi, anche al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi finanziari ascritti al provvedimento.

Inoltre, pur prendendo atto della consistente riduzione dei Centri, rileva che

dovrebbero essere forniti elementi di dettaglio circa la praticabilità di detta riduzione, precisando, tra l'altro, se alla diminuzione del numero dei Centri corrisponda una diminuzione del numero delle strutture che ospiteranno i corsi, anche in considerazione della circostanza che il numero degli allievi appare negli ultimi anni in sostanziale aumento. Rileva, inoltre, che i dati riportati nell'allegato 2 della relazione illustrativa mostrano, almeno in relazione all'iscrizione ai CTP, un *trend* in costante crescita: da 152.019 iscritti nell'anno scolastico 1998-1999 a 402.288 iscritti nell'anno scolastico 2007-2008. Sottolinea quindi che non appare coerente con tale andamento il dato, riportato nella tabella 2 della relazione tecnica, relativo alle iscrizioni dell'anno scolastico 2008-2009, pari a sole 64.221 iscrizioni ai CTP per la scuola primaria e secondaria.

In considerazione poi di quanto affermato dalla relazione illustrativa riguardo all'aumento progressivo dell'utenza dei corsi in questione, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità di fare fronte alle crescenti richieste con le risorse finanziarie disponibili, al fine di escludere che possano determinarsi i presupposti per un futuro appostamento di risorse aggiuntive.

Inoltre, in merito alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, relativa all'integrazione delle commissioni con esperti e mediatori linguistici, pur rilevando che la norma stabilisce che per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, osserva che non viene espressamente esclusa la possibilità che la partecipazione alle riunioni delle commissioni possa dar luogo alla maturazione del diritto alla percezione di emolumenti, compensi o rimborsi.

Ritiene quindi opportuni chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni relative alle funzioni del commissario straordinario e dei revisori dei conti, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Più in generale, in relazione alla tabella

recante il «sunto della riduzione dei posti» conseguente al complesso dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, appare necessario che siano esplicitati i risparmi corrispondenti alle riduzioni di organico indicate dalla stessa tabella, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal decreto-legge n. 112 del 2008, secondo la modulazione temporale prevista dalla relazione tecnica allegata al medesimo decreto, tenuto conto che detti risparmi erano previsti già a partire dall'anno 2009.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che nel provvedimento in esame manchi un adeguato riconoscimento del concetto di educazione permanente, che dovrebbe essere un nodo centrale da affrontare, soprattutto in un momento di crisi economica. Ricorda che, in una fase quale l'attuale, le istituzioni internazionali invitano ad investire significativamente nel settore, proprio in funzione anticrisi. Al contrario, rileva che, nel provvedimento in esame, vi è solo un taglio di spesa per il settore dell'educazione degli adulti, mentre in tale campo la razionalizzazione dovrebbe essere rappresentata da una più efficiente ed efficace allocazione delle risorse, piuttosto che in un taglio delle medesime. Per le esposte ragioni, preannuncia il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori in quanto le spese nel settore andrebbero aumentate e non tagliate, pur dovendo rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime preliminarmente profonda preoccupazione per le finalità del provvedimento in esame, che, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica nel settore, determinerà a suo avviso un sensibile ridimensionamento dell'offerta formativa destinata agli adulti. In ogni caso, ritiene che il Governo, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, dovrà precisare le ragioni per le quali la relazione tecnica, nel quantificare gli effetti finanziari del nuovo assetto

dei centri di istruzione per gli adulti, assuma l'ipotesi che vi sia un'invarianza nel fabbisogno di istruzione espresso dalla popolazione adulta. Giudica, infatti, che tale affermazione dovrebbe essere adeguatamente motivata, dal momento che essa non trova riscontro nell'andamento della richiesta formativa manifestatosi negli ultimi anni, ricordando come lo stesso schema di decreto in esame evidenzia una fortissima crescita del numero degli iscritti ai corsi di istruzione per adulti, che passano da circa 152 mila nell'anno scolastico 1998-1999 a oltre 402 mila nell'anno 2007-2008. Sottolinea quindi come questo *trend* di crescita sia con ogni verosimiglianza destinato ad essere confermato e ad incrementarsi, in quanto nell'ultimo decennio la crescita della domanda di corsi di istruzione per gli adulti è andata di pari passo con l'incremento della presenza di cittadini stranieri nel territorio nazionale, dal momento che tale forma di istruzione rappresenta uno strumento fondamentale per l'integrazione degli stranieri che vivono nel nostro Paese. Ritiene, pertanto, che, al fine di verificare la effettiva praticabilità della riorganizzazione prevista dallo schema, il Governo debba puntualmente indicare le ragioni per le quali giudica che il *trend* di crescita della domanda di istruzione per adulti finora rilevato non troverà conferma nei prossimi anni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

RISOLUZIONI

Martedì 30 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani

(Discussione e rinvio)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione 7-00287 Vannucci.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore*, illustra il contenuto della risoluzione di cui è primo firmatario, che riprende il contenuto di un ordine del giorno elaborato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in occasione dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. In particolare, segnala che tale atto intendeva, in primo luogo, chiedere al Governo di chiarire in modo univoco la portata della disposizione dell'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria per il 2010, che ha previsto in via generale che lo Stato cessi di concorrere al finanziamento ordinario delle comunità montane, sollecitando un intervento interpretativo urgente che consenta agli enti locali di poter predisporre il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2010. Sottolinea, infatti, la necessità di garantire la sopravvivenza delle comunità montane, che vennero istituite a livello statale negli anni settanta come enti obbligatori e, in quanto tali, iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, pur essendo costrette a vivere quasi esclusivamente di finanza derivata. Il taglio integrale dei fondi statali pone a rischio, quindi, la stessa esistenza delle comunità montane, che non potranno far fronte a spese assolutamente incompressibili, quali quelle relative al pagamento delle spese vive di funzionamento degli stipendi al personale. A tale ultimo riguardo, ricorda che attualmente in Italia i dipendenti delle comunità montane sono oltre cinquemila, una parte consistente dei quali siano stati assunti sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione, rilevando come nell'attuale quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti territoriali non sembri possibile che i

comuni si facciano carico dei relativi oneri. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo assuma la gestione di questa difficile fase transitoria, convocando con urgenza un incontro istituzionale con le regioni ed enti locali, in modo di poter tener conto delle risultanze di tale incontro nell'ambito dei provvedimenti che dovranno essere esaminati dal Parlamento nei prossimi mesi, a cominciare dai decreti attuativi delle deleghe legislative contenute nella legge n. 42 del 2009, che dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione, e dal disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie. Segnala, in proposito, la necessità che, nell'ambito della discussione della risoluzione, si proceda all'audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, richiedendo alla presidenza della Commissione di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di assicurare la presenza alle audizioni di un rappresentante del Governo che partecipi in modo costante alle sedute destinate alla discussione della risoluzione. Auspica, conclusivamente, che tale discussione

possa concludersi rapidamente con l'approvazione di un atto di indirizzo sul cui contenuto sia possibile raggiungere, anche attraverso modifiche e integrazioni al testo della risoluzione a sua prima firma, il consenso di tutte le parti politiche.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, nel prendere atto di quanto evidenziato dal collega Vannucci, si impegna a segnalare al Governo l'esigenza di assicurare che a tutte le sedute dedicate alla discussione della risoluzione prenda parte il medesimo sottosegretario, osservando che il calendario di eventuali audizioni informali potrà essere opportunamente definito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, quindi, il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.